



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 37/62 DEL 25.09.2024

Oggetto: Finanziamenti in favore degli enti locali che presentano una situazione finanziaria compromessa per gli oneri derivanti da procedure espropriative e finanziamenti in favore degli enti locali per assicurare la salvaguardia degli equilibri di bilancio. Legge regionale 9 marzo 2022, n. 3, art. 2, comma 3, come modificata dall'art. 1 della legge regionale 3 luglio 2024, n. 7. Approvazione criteri di riparto art. 2, comma 3, lettere b) e b-bis).

L'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica informa che la legge regionale 9 marzo 2022, n. 3 (Legge di stabilità 2022), così come modificata dalla legge regionale 3 luglio 2024, n. 7, all'articolo 2, "Disposizioni in materia di enti locali e politiche territoriali", comma 3, prevede che a decorrere dall'anno 2022 è istituito a favore degli enti locali un fondo con una dotazione di euro 25.000.000 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 (missione 18, programma 1, titolo 1), destinato alle seguenti finalità:

- a) finanziare gli enti locali che presentano una situazione finanziaria compromessa per l'onere, costituito anche dal debito residuo di mutui, quota capitale e interessi, già contratti, derivante da procedure espropriative relative a sentenze esecutive, arbitrati o transazioni giudiziali o extragiudiziali;
- b) assicurare la salvaguardia degli equilibri di bilancio per gli enti locali che presentano una condizione finanziaria compromessa tale da incorrere nel rischio di non essere più in grado di svolgere le proprie funzioni e di erogare servizi indispensabili ovvero non essere in grado di assolvere a debiti liquidi ed esigibili per oneri anche derivanti da sentenze esecutive, arbitrati o transazioni giudiziali o extragiudiziali;
- b-bis) assicurare la salvaguardia degli equilibri di bilancio per gli enti locali che presentano una condizione finanziaria deficitaria strutturale o si trovano in una delle seguenti condizioni: disavanzo, di gestione o di amministrazione, squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui o che necessitano di un provvedimento di riequilibrio, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modifiche.



I criteri di ripartizione del fondo sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di enti locali, previa intesa con la Conferenza Regione-Enti locali. A decorrere dall'anno 2025 la dotazione del fondo di cui al suddetto comma è determinata annualmente con legge di bilancio, ai sensi del comma 1 dell'articolo 38 del decreto legislativo n. 118 del 2011.

L'Assessore riferisce che a seguito dell'approvazione della legge di bilancio di previsione 2024-2026, avvenuta con la legge regionale 29 dicembre 2023, n. 19, è stato previsto un fondo di dotazione, di cui all'articolo 2, comma 3, della legge regionale 9 marzo 2022, n. 3, pari ad euro 25.000.000, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

Ciò premesso, l'Assessore fa presente che, con la deliberazione n. 29/39 del 7 agosto 2024, la Giunta regionale ha disposto:

- di revocare la deliberazione n. 23/55 del 3 luglio 2024;
- di approvare il riparto delle risorse del fondo di cui alla legge regionale 9 marzo 2022, n. 3, art. 2, comma 3, come di seguito:
 - 1) euro 8.000.000, legge regionale 9 marzo 2022, n. 3, art. 2, comma 3, lett. a) – linea d'intervento A);
 - 2) euro 17.000.000, legge regionale 9 marzo 2022, n. 3, art. 2, comma 3, lett. b) e b bis) – linea d'intervento B) e B bis);
- di determinare i criteri di riparto limitatamente alla linea d'intervento di cui al comma 3, lett. a), dell'art. 2 della legge regionale n. 3/2022, per un totale di euro 8.000.0000, rimandando ad una successiva deliberazione la definizione dei criteri di riparto per l'erogazione delle risorse stanziata dalla linea d'intervento di cui al comma 3, lett. b) e b bis), dell'art. 2 della legge regionale n. 3/2022 per un totale di euro 17.000.0000;
- di approvare, in sostituzione delle deliberazioni n. 14/40 del 29 aprile 2022 e n. 34/19 del 24 ottobre 2023, i criteri di riparto delle predette risorse finanziarie previste per la linea d'intervento A) "Finanziamenti agli Enti locali che presentano una situazione finanziaria compromessa per l'onere, costituito anche dal debito residuo di mutui, quota capitale e interessi, già contratti, derivante da procedure espropriative relative a sentenze esecutive, arbitrati o transazioni giudiziali o extragiudiziali".



L'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica comunica, inoltre, che la Conferenza permanente Regione-Enti locali, in data 25 settembre 2024, ha provveduto a disporre la relativa intesa in ordine ai criteri di riparto delle risorse finanziarie previste dalla deliberazione della Giunta regionale n. 29/39 del 7 agosto 2024, pari a euro 17.000.000, come di seguito specificato.

Per la linea d'intervento B), di cui alla legge regionale 9 marzo 2022, n. 3, art. 2, comma 3, lett. b), "Assicurare la salvaguardia degli equilibri di bilancio per gli enti locali che presentano una condizione finanziaria compromessa tale da incorrere nel rischio di non essere più in grado di svolgere le proprie funzioni e di erogare servizi indispensabili ovvero non essere in grado di assolvere a debiti liquidi ed esigibili per oneri anche derivanti da sentenze esecutive, arbitrati o transazioni giudiziali o extragiudiziali", i criteri di riparto di euro 2.000.000 sono i seguenti:

1. sono assegnati euro 2.000.000 da destinarsi prioritariamente agli enti locali che si trovino nella necessità di salvaguardare gli equilibri di bilancio e che presentano una condizione finanziaria compromessa, tale da incorrere nel rischio di non essere più in grado di svolgere le proprie funzioni e di erogare servizi indispensabili ovvero non essere in grado di assolvere a debiti liquidi ed esigibili, ai sensi dell'art. 244 e seguenti del D.Lgs. n. 267/2000, per oneri anche derivanti da sentenze esecutive, arbitrati o transazioni giudiziali o extragiudiziali proporzionalmente all'importo richiesto e risultante dagli atti amministrativi approvati dall'Ente secondo la normativa vigente, con le modalità e secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 267 /2000;
2. al fine di evitare la duplicazione con altri strumenti finanziari destinati alle medesime finalità, gli enti locali dovranno indicare se sono beneficiari di contributi per le medesime finalità e in quale misura. In tale caso potranno essere beneficiari di un contributo proporzionale, esclusivamente, all'importo non coperto da altri strumenti finanziari;
3. l'ente locale beneficiario è obbligato ad informare l'Amministrazione regionale dell'eventuale recupero di tutte o parte delle somme ricevute a contributo ed alla loro restituzione alla Regione;
4. l'ente locale interessato al procedimento dovrà presentare apposita istanza, nelle modalità stabilite dalla Direzione generale degli Enti Locali e Finanze, in coerenza e nel rispetto delle procedure stabilite dal D.Lgs. n. 267/2000.



Per la linea d'intervento B-bis), di cui alla legge regionale 9 marzo 2022, n. 3, art. 2, comma 3, lett. b-bis), "Assicurare la salvaguardia degli equilibri di bilancio per gli enti locali che presentano una condizione finanziaria deficitaria strutturale o si trovano in una delle seguenti condizioni: disavanzo, di gestione o di amministrazione, squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui o che necessitano di un provvedimento di riequilibrio ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modifiche", i criteri di riparto di euro 15.000.000 sono i seguenti:

1. sono assegnati euro 15.000.000 agli enti locali strutturalmente deficitari, individuati ai sensi dell'art. 242 e seguenti del D.Lgs. n. 267/2000, o che si trovino in una delle seguenti condizioni: disavanzo, di gestione o di amministrazione, squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui che necessitino di un provvedimento di riequilibrio, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, proporzionalmente all'importo richiesto e risultante dagli atti amministrativi approvati dall'Ente secondo la normativa vigente;
2. al fine di evitare la duplicazione con altri strumenti finanziari destinati alle medesime finalità, gli enti locali dovranno indicare se sono beneficiari di contributi per le medesime finalità e in quale misura. In tale caso potranno essere beneficiari di un contributo proporzionale, esclusivamente, all'importo non coperto da altri strumenti finanziari;
3. l'ente locale beneficiario è obbligato ad informare l'Amministrazione regionale dell'eventuale recupero di tutte o parte delle somme ricevute a contributo ed alla loro restituzione alla Regione;
4. l'ente locale interessato al procedimento dovrà presentare apposita istanza, nelle modalità stabilite dalla Direzione generale degli Enti Locali e Finanze, in coerenza e nel rispetto delle procedure stabilite dal D.Lgs. n. 267/2000.

L'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica evidenzia, inoltre, che la Conferenza permanente Regione-Enti locali ha stabilito che, qualora residuassero fondi in una delle linee d'intervento A) e/o B e/o B-bis), questi potranno essere utilizzati per soddisfare le necessità degli enti locali in una delle linee d'intervento che presenti un fabbisogno. Le risorse residuali saranno distribuite in ragione proporzionale alle specifiche modalità di ripartizione delle misure interessate.

L'Assessore sottolinea che l'intesa è stata assunta nella medesima seduta confermando, fino a nuova disposizione, i criteri stabiliti nella presente deliberazione.



Tutto ciò premesso, l'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica sottopone all'approvazione della Giunta regionale la proposta di cui trattasi.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale degli Enti Locali e Finanze sulla proposta in esame

DELIBERA

- di approvare i criteri di riparto delle predette risorse finanziarie previste per la linea d'intervento B), di cui alla legge regionale 9 marzo 2022, art. 2, n. 3, comma 3, lett. b) e per la linea d'intervento B-bis), di cui alla legge regionale 9 marzo 2022, n. 3, art. 2, comma 3, lett. b-bis), come segue:
 - a) per la linea d'intervento B), di cui alla legge regionale 9 marzo 2022, n. 3, art. 2, comma 3, lett. b), "Assicurare la salvaguardia degli equilibri di bilancio per gli enti locali che presentano una condizione finanziaria compromessa tale da incorrere nel rischio di non essere più in grado di svolgere le proprie funzioni e di erogare servizi indispensabili ovvero non essere in grado di assolvere a debiti liquidi ed esigibili per oneri anche derivanti da sentenze esecutive, arbitrati o transazioni giudiziali o extragiudiziali", riparto di euro 2.000.000:
 - 1. sono assegnati euro 2.000.000 da destinarsi prioritariamente agli enti locali che si trovino nella necessità di salvaguardare gli equilibri di bilancio e che presentano una condizione finanziaria compromessa tale da incorrere nel rischio di non essere più in grado di svolgere le proprie funzioni e di erogare servizi indispensabili ovvero non essere in grado di assolvere a debiti liquidi ed esigibili, ai sensi dell'art. 244 e seguenti del D.Lgs. n. 267/2000, per oneri anche derivanti da sentenze esecutive, arbitrati o transazioni giudiziali o extragiudiziali proporzionalmente all'importo richiesto e risultante dagli atti amministrativi approvati dall'Ente secondo la normativa vigente, con le modalità e secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 267/2000;
 - 2. al fine di evitare la duplicazione con altri strumenti finanziari destinati alle medesime finalità, gli enti locali dovranno indicare se sono beneficiari di contributi per le medesime finalità e in quale misura. In tale caso potranno essere beneficiari di un contributo



- proporzionale, esclusivamente, all'importo non coperto da altri strumenti finanziari;
3. l'ente locale beneficiario è obbligato ad informare l'Amministrazione regionale dell'eventuale recupero di tutte o parte delle somme ricevute a contributo ed alla loro restituzione alla Regione;
 4. l'ente locale interessato al procedimento dovrà presentare apposita istanza, nelle modalità stabilite dalla Direzione generale degli Enti Locali e Finanze, in coerenza e nel rispetto delle procedure stabilite dal D.Lgs. n. 267/2000;
- b) per la linea d'intervento B-bis), di cui alla legge regionale 9 marzo 2022, n. 3, art. 2, comma 3, lett. b-bis), "Assicurare la salvaguardia degli equilibri di bilancio per gli enti locali che presentano una condizione finanziaria deficitaria strutturale o si trovano in una delle seguenti condizioni: disavanzo, di gestione o di amministrazione, squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui o che necessitano di un provvedimento di riequilibrio ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modifiche", riparto di euro 15.000.000:
1. sono assegnati euro 15.000.000 agli enti locali strutturalmente deficitari, individuati ai sensi dell'art. 242 e seguenti del D.Lgs. n. 267/2000, o che si trovino in una delle seguenti condizioni: disavanzo, di gestione o di amministrazione, squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui che necessitino di un provvedimento di riequilibrio, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, proporzionalmente all'importo richiesto e risultante dagli atti amministrativi approvati dall'Ente secondo la normativa vigente;
 2. al fine di evitare la duplicazione con altri strumenti finanziari destinati alle medesime finalità, gli enti locali dovranno indicare se sono beneficiari di contributi per le medesime finalità e in quale misura. In tale caso potranno essere beneficiari di un contributo proporzionale, esclusivamente, all'importo non coperto da altri strumenti finanziari;
 3. l'Ente locale beneficiario è obbligato ad informare l'Amministrazione regionale dell'eventuale recupero di tutte o parte delle somme ricevute a contributo ed alla loro restituzione alla Regione;
 4. l'ente locale interessato al procedimento dovrà presentare apposita istanza, nelle modalità stabilite dalla Direzione generale degli Enti Locali e Finanze, in coerenza e nel



rispetto delle procedure stabilite dal D.Lgs. n. 267/2000;

- di stabilire che, qualora residuassero fondi in una delle linee d'intervento A) e/o B) e/o B-bis, questi potranno essere utilizzati per soddisfare le necessità degli enti locali in una delle linee d'intervento che presenti un fabbisogno. Le risorse residuali saranno distribuite in ragione proporzionale alle specifiche modalità di ripartizione delle misure interessate;
- di confermare, fino a nuova disposizione, i criteri stabiliti nella presente deliberazione;
- di dare mandato alla Direzione generale degli Enti Locali e Finanze, per il tramite del Servizio enti locali, di predisporre ogni atto utile all'avvio del procedimento conseguente alla presente deliberazione.

Il Direttore Generale

Giovanni Deiana

La Presidente

Alessandra Todde